

18 DICEMBRE 2025

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SETTORE RAGIONERIA: RESTITUZIONE T.D.S ANNO 2026

Considerato che:

- la legge finanziaria n. 549, del 28 dicembre 1995, ha istituito la "tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari, stabilendo come requisito per l'esonero da tale tributo, l'idoneità alla borsa di studio;
- la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale", stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 96/97 tale tassa costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento e che tutte le procedure relative ad accertamento, riscossione ed eventuali rimborsi siano svolti dall'Opera Universitaria;
- la delibera della Giunta Provinciale n. 341, del 2 marzo 2018 stabilisce gli importi della tassa per il diritto allo studio attualmente in essere, in base al valore dell'indicatore di situazione economica;
- al comma 4, dell'art. 4, della sopra citata legge provinciale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sull'avvenuto versamento di detta tassa, è previsto che l'Opera Universitaria, possa stipulare convenzioni o altre forme di collaborazioni con l'Università degli Studi di Trento;
- in relazione a tale articolo di legge, con provvedimento n. 114, del 3 giugno 1997, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università (rinnovata con determina n. 194 del 21/07/2011 e con determina n. 149 del 18/07/2024) assegnando all'Università stessa la riscossione della Tassa per conto dell'Opera Universitaria.
- Con determinazione n. 149 del 18 luglio 2024, si autorizza la stipula di una nuova convenzione con l'Università di Trento per la riscossione della tassa per il diritto allo studio, prorogata con determinazione n. 144, del 23 luglio 2025 fino alla data del 31 luglio 2026. L'art. 2, di detta convenzione, stabilisce che agli eventuali casi di restituzione della Tassa Provinciale per il diritto allo studio universitario provveda direttamente l'Opera;

- la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 dispone l'esonero dal pagamento della TDS per le persone che beneficiano di borsa di studio o esonero totale dalle tasse universitarie e per gli studenti portatori di handicap.
- Con nota prot. 7577 del 19/08/2021 il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema Ufficio Università della Pat, comunica che l'articolo 27 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 ha modificato l'articolo 3 della L.P. 7 gennaio 1997, n.1 in materia di esoneri della tassa per il diritto allo studio riformulando *“sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, nonché i figli dei beneficiari di una pensione di inabilità”*;
- si autorizza pertanto la restituzione TDS su richiesta dell'interessato per le motivazioni sopra esposte e per eventuali doppi versamenti;
- per le richieste presentate con motivazioni diverse dalle precedenti, non è concesso il rimborso, provvedendo comunque sempre ad informare lo studente.

Si specifica che per il presente provvedimento non si acquisisce il codice univoco di progetto in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: le “Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri” nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 annoverano la materia delle “imposte e tasse” tra le “*spese di gestione*” “*occorrenti a consentire il funzionamento “ordinario” dell'Ente*”.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore, individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 e 6 della L.p. 23/1992, e in capo al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- vista la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, e sue modifiche, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale"
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760, del 30 maggio 2025;
- vista la II^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 del 5 settembre 2025;
- vista la III^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19, di data 26 novembre 2025 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;

- visto l’art. 24 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare l’ufficio ragioneria alla restituzione della TDS su presentazione di richiesta scritta da parte dell’interessato per le seguenti motivazioni:
 - studente con esonero totale dalle tasse universitarie;
 - studente beneficiario di borsa di studio;
 - studente con handicap;
 - studente con disabilità riconosciuta in base alla L. 104/92 a partire dall’a.a. 21/22;
 - studente con invalidità pari o superiore al 66% a partire dall’a.a. 21/22;
 - studente figlio di un beneficiario di una pensione di inabilità a partire dall’a.a. 21/22;
 - doppio versamento;
2. di prevedere il rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio agli studenti che ne faranno richiesta anche per l’anno 2026, per le motivazioni di cui al punto 2. prevedendo un programma di spesa sulla macrovoce 044003 “Costi per rimborsi”, centro di costo “Interventi economici” di un importo pari a € 15.000,00 del budget economico anno 2026.
3. di autorizzare la ragioneria, qualora il programma di spesa risultasse insufficiente per far fronte alle richieste di rimborso della TDS da parte degli studenti nell’anno 2026, di integrare il programma di spesa di cui al punto 3.;
4. di respingere le richieste di restituzione TDS per motivazioni diverse da quelle di cui al punto 2), informando gli studenti tramite comunicazione scritta;

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026
Macrovoce 044003
Centro di costo 13 per € 15.000,00.= – PRG 109

LA RAGIONERIA

SD/tp